

N. 01624/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03262/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la **presente**
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3262 del 2014, proposto da:
Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Marzocchella, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Napoli, alla via S. Lucia, n. 81;
contro
Comune di Casandrino, non costituito;
per l'annullamento
previa sospensione
dell'ordinanza n. 5 del 22.4.2014, con la quale il Sindaco del Comune di Casandrino ha ingiunto alla Regione Campania di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sull'area individuata in catasto al foglio 4, particella 411.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2015 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto Segue.

FATTO

Con l'atto introduttivo del giudizio, notificato il 13 giugno 2014 e depositato il 19 seguente, la Regione Campania ha impugnato l'ordinanza contingibile ed urgente emessa il 22 aprile 2014 dal Sindaco del Comune di Casandrino, ai sensi dell'art. 50 del Testo unico enti locali e dell'art. 192 del D. Lgs. 152/2006, nella parte in cui le ordina – quale proprietaria (in quanto asseritamente subentrata al Commissario di Governo per l'emergenza idrogeologica, bonifiche e tutela delle acque) del fondo individuato in catasto al foglio 4, particella 411 – di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati ed accumulati sull'area entro il termine di trenta giorni, con l'avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza, *“si procederà, senza ulteriore avviso, alla esecuzione d'ufficio”* con spese a carico del soggetto inadempiente.

A sostegno della domanda di annullamento del provvedimento gravato, l'Amministrazione regionale ricorrente ha formulato quattro motivi di diritto coi quali ha

dedotto: violazione D. Lgs. 152/2006, L. 241/1990, D. Lgs. 267/2000 – errore nei presupposti di fatto e di diritto – eccesso di potere per sviamento – motivazione carente e illogica – difetto dei presupposti – violazione del giusto procedimento e del contraddittorio – violazione del principio di collaborazione tra amministrazioni.

L'intimata amministrazione comunale, pur non essendosi costituita in giudizio, ha fatto pervenire documentazione in data 2 luglio 2014.

In esito alla camera di consiglio del 3 luglio 2014, con ordinanza n. 1134 depositata il successivo 7 luglio, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2015, sentito il difensore dell'amministrazione ricorrente, come da verbale, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

La Regione Campania ha impugnato l'ordinanza datata 22 aprile 2014, in epigrafe specificata, nella parte in cui il Sindaco del Comune di Casandrino, ai sensi dell'art. 50 del TUEL e dell'art. 192 del D. Lgs. 152/2006, le ha ordinato – quale proprietaria (in quanto asseritamente subentrata al Commissario di Governo per l'emergenza idrogeologica, bonifiche e tutela delle acque) del fondo individuato in catasto al foglio 4, particella 411 – di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati ed accumulati sull'area entro il termine di trenta giorni, con l'avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza, “*si procederà, senza ulteriore avviso, alla esecuzione d'ufficio*” con spese a carico del soggetto inadempiente.

Il ricorso è fondato.

Ad avviso del Collegio si palesa fondata la censura di violazione dell'art. 192 del D.L. vo n. 152/2006, oltre che di eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione alla mancata verifica del dolo o della colpa del titolare del fondo, cui ascrivere la responsabilità del segnalato stato di abbandono, atteso che la norma presuppone che la rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati da terzi non può essere addebitata oggettivamente al proprietario dell'immobile.

Al riguardo, infatti, la giurisprudenza ha evidenziato in numerose occasioni (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Sez. I, 19 marzo 2004, n. 3042; Sez. V, 6 ottobre 2008, n. 13004, 10 aprile 2012, n. 6438 del 9 dicembre 2014, n. 1706, e 3 febbraio 2015, n. 692; Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 gennaio 2003, n. 168; Sez. V, 26 gennaio 2012, n. 333) che, in caso di rinvenimento di rifiuti lasciati sul fondo altrui da ignoti, il proprietario non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l'elemento soggettivo della responsabilità. Tanto perché già l'art. 14 D.L. vo 5 febbraio 1997, n. 22, ed ora l'art. 192 del codice dell'ambiente, escludono l'imputazione oggettiva della responsabilità, ribadendo che sia accertata quantomeno la colpa, fermo restando che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare il responsabile dell'inquinamento (artt. 242 e 244 D.L. vo n. 152/2006). Il citato art. 192 dispone, infatti, al terzo comma, primo periodo che “[...]chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.”

Nella fattispecie concreta non risulta compiuto alcun accertamento in ordine all'imputabilità soggettiva del segnalato accumulo di rifiuti atteso che il provvedimento è stato adottato sulla sola base del sopralluogo effettuato in data 16.4.2014, ivi richiamato, ove è emerso che “*Nella parte est del terreno di proprietà del sig. [...] riportato nel N.C.T. al foglio 4, particella 654, e sulla zona di terreno antistante (particella 411) espropriata per la realizzazione di una condotta idrica, di proprietà del Commissario di Governo, vi è un accumulo di rifiuti, coperto da*

erbacce; lo stesso ha un ingombro in pianta di circa ml. 42,00 x ml. 17,00 ed un'altezza variabile fino ad un massimo di circa ml. 2,50. Il predetto accumulo insiste per circa la metà dell'ingombro sulla proprietà del sig. [...] e per la restante metà circa sulla zona di terreno espropriata dall'ex Commissario di Governo (p.La 411)''.

Né può farsi applicazione nella presente controversia delle conclusioni raggiunte dal Giudice d'Appello in una recente pronuncia in materia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 10 giugno 2014, n. 2977), laddove, anche al fine di contrastare più efficacemente illeciti fenomeni di sversamento di rifiuti, si è ampliato il contenuto del dovere di diligenza esigibile nei confronti del proprietario, atteso che nel caso concreto, diversamente dalla fattispecie evocata, non è stata contestata alcuna negligenza, neanche a titolo di culpa in vigilando, in capo all'Amministrazione regionale.

Tanto è sufficiente per accogliere il ricorso ed *annullare, in parte qua*, l'ordinanza sindacale impugnata, restando assorbite le ulteriori doglianze non scrutinate.

La peculiarità della controversia giustifica l'equa compensazione delle spese di giudizio tra le parti, fatto salvo il contributo unificato, che resta definitivamente a carico del comune soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, *annulla, in parte qua*, l'ordinanza n. 5 del 22.4.2014, emessa dal Sindaco del Comune di Casandrino.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore
Gabriella Caprini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)